



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 08/10/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 30 settembre 2015, n. 43**

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, delle opere elettriche di connessione nonché delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza elettrica di 67,912 MW esito nel Comune di San Severo (FG) in località "Torretta - Antonacci".

Società: MARGHERITA S.r.l. Via Savoia, 82 00198 - Roma, P. IVA 03188710713.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il

- rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
  - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
  - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
  - il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
  - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Preso atto che:

- la Società Margherita S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Savoia, 82, Cod. Fisc. e P.IVA 03188710713, nella persona della Sig.ra Fattibene Luigia, nata a Orsara di Puglia, il 17/11/1945 e domiciliata in Foggia alla Via Napoli, 121 nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita al prot. n.4024 del 16/03/2010, presentava richiesta di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere elettriche di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza elettrica di 75 MW sito nel Comune di San Severo (FG) in località “Torretta - Antonacci”;
- la Società Margherita S.r.l., in data 23/03/2010 ha presentato presso la Provincia di Foggia istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n.11/2001 e s.m.i.;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito di istruttoria, con nota prot. n. 10502 del 5/07/2010, ai sensi del punto 2.5 della DGR 35/2007, invitava la Società ad integrare e perfezionare l’istanza, pena improcedibilità della stessa;
- la Società Margherita S.r.l., in data 21/10/2010, nota acquisita al prot. n. 15908 del 09/11/2010, trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la documentazione integrativa richiesta;
- TERNA SpA, con nota prot. n. TE/P2010006361 del 17/05/2010, comunicava la soluzione di

connessione che prevedeva il collegamento in antenna a 150 KV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica RTN 380/150 KV da collegarsi in entra - esce sulla linea RTN a 380 KV "Foggia - Larino"; tale soluzione non veniva accettata dalla Società che ne proponeva una alternativa, prevedendo una connessione nella sottostazione di Foggia Nord;

- TERNA SpA, con nota prot. n. TE/P20100018613 del 28/12/2010, comunicava la nuova soluzione di connessione che prevedeva il collegamento in antenna a 150 KV con il futuro ampliamento della sezione a 150 kV della esistente stazione elettrica RTN 380/150 KV denominata "Foggia"; tale soluzione di connessione veniva accettata dalla Società in data 03/01/2011;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. 59899 del 02/12/2010, acquisita al prot. 17996 del 29/12/2010, comunicava che il Dirigente del Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n.3540 del 03/11/2010, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 11, dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 3029 del 30/12/2010 ha approvato la "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" mediante procedura telematica;
- la Giunta Regionale emanava il Regolamento Regionale n. 24 in data 30/12/2010, attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'Avvocatura della Regione Puglia, con nota prot. 2550 del 17/02/2011, notificava al Servizio Energia, il ricorso N. 293/2011 al TAR Puglia Sez. di Bari, promosso dalla Società Margherita Srl avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull'istanza di A.U.;
- l'Avvocatura della Regione Puglia, con nota prot. 13788 del 01/07/2011, notificava al Servizio Energia, la Sentenza N. 639 del 22/04/2011 del TAR Puglia Sez. di Bari, che accoglieva il ricorso promosso dalla Società ricorrente, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di A.U., entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa sentenza;
- la società Margherita srl, con nota acquisita al prot. n. 8993 del 12/07/2011 chiedeva la sospensione del procedimento in oggetto fino al 31/12/2011 e contestualmente rinunciava alle spese di giudizio di cui alla Sentenza del TAR Bari n. 639/2011;
- la società Margherita srl, con nota acquisita al prot. 743 del 24/01/2012, essendo decorso il termine di sospensione richiesto dalla stessa nella predetta nota, chiedeva all'Ufficio Energia e Reti energetiche della Regione Puglia, di convocare la Conferenza dei Servizi;
- l'Ufficio Energia e Reti energetiche, riscontrando la predetta richiesta della Società proponente e verificando che l'istanza di cui all'oggetto, rientra nel campo di applicazione della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, non avendo alla data di entrata in vigore della stessa, la validazione da parte del gestore di rete del piano tecnico delle opere elettriche di connessione, oltre ai pareri ambientali prescritti, con nota prot. 1860 del 27/02/2012, in ottemperanza alla DGR sopra richiamata, invitava la Margherita Srl, a trasferire nonché integrare la documentazione a corredo dell'istanza, sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), secondo le istruzioni tecniche emanate con D.D. n. 1 del 03/01/2011;
- la società Margherita srl, in esecuzione della richiesta di cui al punto precedente, con nota acquisita al prot. 2412 del 16/03/2012, comunicava di aver provveduto alla regolazione ed al trasferimento dell'istanza, corredata dalla prescritta documentazione progettuale, sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota pec dell'11/04/2012, effettuata l'istruttoria telematica, inoltrava alla Società preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 3029/2010, a cui la stessa dava riscontro con pec trasmessa in data 04/05/2012 ed acquisita agli atti al prot. 4360 del 11/05/2012. Il preavviso di improcedibilità di cui trattasi era dovuto in quanto l'istanza risultava carente dei seguenti elaborati: 1)

progetto delle opere elettriche, di rete e di utenza, in relazione al preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete nonché del relativo benessere; 2) studio di inserimento urbanistico; 3) relazione pedo-agronomica;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, verificate le integrazioni depositate dalla Società, con nota prot. n.4551 del 15/05/2012, attesa la regolarizzazione dell'istanza e quindi la intervenuta procedibilità, comunicava formalmente l'avvio del procedimento alla stessa ed agli Enti titolari del rilascio del proprio parere di competenza, subordinando la convocazione della Conferenza di Servizi, all'ottenimento della validazione da parte del Gestore di Rete Terna SpA, degli impianti di rete e di utenza per la connessione dell'impianto in oggetto alla RTN, così come riportato al punto 2.2 lettera m, della D.G.R. 3029/2010. Tale condizione si rendeva necessaria al fine di verificare la reale fattibilità dell'impianto proposto e della quale, a tale data, l'istanza ne era ancora priva;

- TERNA SPA, solo in data 23/08/2012 con nota TRISPA/P20120004149, forniva il proprio benessere alle opere elettriche di connessione per l'impianto in oggetto. Data a partire dalla quale l'istanza si può ritenere pienamente procedibile;

- l'Avvocatura della Regione Puglia, con nota prot. 11/L18966 del 16/10/2012, acquisita al prot. 9771 del 18/10/2012, notificava al Servizio Energia, il ricorso per nomina di Commissario ad acta N. 293/2011 al TAR Puglia Sez. di Bari, promosso dalla Società Margherita Srl contro la Regione Puglia, per la mancata conclusione del procedimento nei termini di legge;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 10274 del 31/10/2012, convocava per il giorno 4/12/2012 la prima Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione;

- il TAR Puglia Sez. di Bari, con Ordinanza N. 2028/2012, riteneva di dover respingere l'istanza di nomina del commissario ad acta inoltrata dalla Società, avendo l'Amministrazione regionale convocato per il giorno 4 dicembre 2012 la conferenza di servizi preordinata al rilascio dell'A.U.;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 1509 del 19/02/2013, trasmetteva la copia conforme del Verbale della predetta CdS, alla Società ed a tutti gli Enti invitati a parteciparvi, la cui riunione si concludeva invitando la Società Margherita ad ottemperare alla richiesta di integrazioni formulata da alcuni Enti, depositandole sul portale telematico di Sistema Puglia, al fine di renderle disponibile agli stessi, per l'espressione del parere di competenza;

- la Provincia di Foggia, con nota prot. 90294 del 16/12/2013, acquisita al prot. 10278 del 19/12/2013, comunicava che il Dirigente del Servizio Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 2682 del 12/12/2013, esecutiva ai termini di legge, ha determinato di prorogare l'efficacia del parere favorevole sulla VIA espresso con la D.D. n. 3540 del 03/11/2010, per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2001 e s.m.i.;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, verificato che la Società Margherita srl non aveva ancora fornito le integrazioni richieste dagli Enti, e specificatamente da: 1) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari-BAT-Foggia, nota prot. n. 17149 del 04/12/2012; 2) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, nota prot. 7000 del 26/07/2011; 3) Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. 14217 del 03/12/2012; 4) ARPA Puglia Dip. di Foggia, nota prot. 64889 del 03/12/2012; 5) Consorzio di Bonifica della Capitanata, nota prot. 20682 del 03/12/2012; 6) Comune di San Severo, nota prot. n. 635 del 03/12/2012, con nota prot. n. 5772 del 27/10/2014 (e quindi ad oltre 20 mesi dalla originaria richiesta) comunicava il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis legge 241/90, per manifesta mancanza di interesse da parte dell'istante;

- la Società Margherita srl, consegnava a mano le proprie controdeduzioni che venivano acquisite agli atti al prot. n. 6022 del 06/11/2014, in cui comunicava di aver trasmesso quanto richiesto dagli Enti, caricando sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) le integrazioni in data 05/11/2014;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, riscontrato quanto comunicato dalla Società, con nota prot. n. 6226 del 20/11/2014, convocava per il giorno 13/01/2015 la seconda Conferenza di Servizi presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione e contestualmente chiedeva alla

Provincia di Foggia, se nella Determinazione n. 2682 del 12/12/2013 del Dirigente del Settore Ambiente, in cui si prorogava l'efficacia del parere favorevole di VIA della D.D. n. 3540 del 03/11/2010, che tra l'altro citava testualmente: "il presente provvedimento...omissis...non prende in esame eventuali sovrapposizioni con parchi già realizzati e/o autorizzati che andranno verificate e risolte in sede di rilascio dell'autorizzazione unica.", era stata considerata la valutazione degli impatti cumulativi degli impianti FER ai sensi della subentrata DGR 2122/2012, essendo la Determina di proroga, successiva all'entrata in vigore della stessa DGR ed il procedimento di AU per l'impianto in oggetto non ancora concluso.

A tal proposito, nessun riscontro a riguardo è mai stato fornito dalla Provincia di Foggia;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. 207 del 19/01/2015, trasmetteva alla Società proponente ed agli enti invitati nella predetta CdS, copia conforme del Verbale della riunione, che, alla luce dei pareri pervenuti, si concludeva invitando la Società a fornire le integrazioni richieste nonché ad adeguare il progetto alle prescrizioni del Servizio Assetto del Territorio e, su richiesta della Soprintendenza per i Beni Architettonici presente in CdS, l'Ufficio si impegnava a riconvocare la CdS, all'esito delle ottemperanze della Società;

- la Società Margherita srl, con nota acquisita al prot. 261 del 21/01/2015, comunicava di aver ottemperato alle richieste espresse dal responsabile del procedimento in sede di CdS, aggiornando anche il layout progettuale al parere prot. n. 300 del 12/01/2015 di Assetto del Territorio, comportando una riduzione di potenza dai 75 MW iniziali ai 68,180 MW e contestualmente controdeduceva alla richiesta di Arpa Puglia Dip. Prov. di Foggia, di cui alla nota prot. n. 71666 del 23/12/2014, sulla verifica degli impatti cumulativi attraverso l'indice di Pressione Cumulativa, replicando che il progetto è stato oggetto di VIA e che, pertanto, alla luce della stessa DGR n. 2122/2012, veniva esclusa la valutazione degli impatti cumulativi di Arpa;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, verificava l'avvenuto caricamento delle integrazioni richieste dagli enti in sede di CdS da parte della Società e pertanto, con nota prot. n. 308 del 26/01/2015, convocava per il giorno 24/02/2015 la terza Conferenza di Servizi, invitando la Società ad aggiornare ulteriormente il progetto, essendo nel frattempo pervenuto il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia che, con nota prot. 670 del 23/01/2015, esprimeva il proprio parere favorevole, condizionato, tra l'altro, all'esclusione dall'area d'impianto di una porzione di territorio delimitata da 4 punti ABCD individuati da precise coordinate e, contestualmente, si allegava la replica della Società Margherita srl alla nota di Arpa Puglia prot. n. 71666 del 23/12/2014, al fine di un eventuale controsservazione da parte di Arpa stessa;

- la Società Margherita srl, in data 13/02/2015, caricava sul portale telematico sia il layout progettuale aggiornato anche al parere dell'AdB Puglia di cui alla nota prot. 670 del 23/01/2015, riducendo ulteriormente la potenza dell'impianto fino ai 67,912 MW attuali sia i fotoinserti richiesti dalla SBAP con nota prot. n. 1365 del 02/02/2015; il tutto veniva depositato anche cartaceamente ed acquisito al prot. 707 del 17/02/2015;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. 876 del 25/02/2015, trasmetteva la copia conforme del Verbale della riunione della CdS, che si concludeva prendendo atto dell'assenza della SBAP, che, nella precedente CdS, aveva chiesto espressamente il rinvio della stessa al fine di valutare le integrazioni fornite dalla Società ed esprimere il proprio parere e, di conseguenza, atteso che i termini procedurali sono abbondantemente decorsi, di assegnare alla competente Soprintendenza ed alla Direzione Regionale del MIBACT, l'ulteriore termine di giorni 15 per l'espressione del parere, convocando un'ulteriore riunione della C.d.S. per il giorno 12/03/2015, precisando che in mancanza del parere espresso in tale sede, verrà considerato acquisito ai sensi dell'art. 14ter, comma 6bis, della Legge 241/90, il parere positivo e si procederà alla chiusura del procedimento di cui trattasi;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, pertanto, con nota prot. 1570 del 02/04/2015, trasmetteva la copia conforme del Verbale della riunione della quarta CdS, che si concludeva prendendo atto dell'assenza delle Soprintendenze e della Direzione Regionale, per la quale, su espressa richiesta della stessa (nota prot. 2226 del 24/02/2015), era stata convocata la 4<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, proprio per l'acquisizione

dei pareri di loro competenza in sede di C.d.S. nonché con l'acquisizione di ulteriore materiale documentale fornito dalla Società Margherita srl (Tavola di "Verifica Vincoli dei Beni Paesaggistici 42/04" nonché l'elenco dei "Vincoli e Segnalazioni Archeologiche ed Architettoniche della Regione Puglia" del PUTT/T pubblicate sul BURP n. 8/2002), in riscontro ai pareri negativi espressi dalla SBAP con nota prot. 2220 del 24/02/2015 e dalla Direzione Regionale del MIBACT con nota prot. 2226 del 24/02/2015.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Provincia di Foggia, Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente n. 3540 del 03/11/2010, che esprime parere favorevole in merito alla procedura di VIA del progetto proposto dalla Società Margherita srl per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sito nel Comune di San Severo, in località "Torretta Antonacci", della potenza di circa 70,6 MWp, visto il parere tecnico espresso dal comitato provinciale per la VIA nella seduta del 28 ottobre 2010, alle seguenti condizioni:

- la rifinitura superficiale del piano di campagna dell'intervento non dovrà modificare il grado di permeabilità;
- divieto di utilizzo estensivo di sostanze diserbanti sulla superficie del fondo destinato all'installazione dei pannelli;
- la realizzazione di una fascia di rispetto di sufficiente profondità, atta a realizzare la viabilità perimetrale, recinzione e barriera a verde;
- circa l'attività relativa alla realizzazione del cavidotto, nella stessa dovranno essere previste, oltre che ai ripristini esistenti delle aree sottese allo scavo, la risistemazione del manto stradale relativo all'intera carreggiata, se lo scavo insiste in essa, se previsto in banchina, dovrà prevedersi la sistemazione di eventuali ormaie o ammaloramenti presenti dal manto di usura. Nel caso di viabilità in sterrato verrà prevista la risistemazione dello stesso, anche con scavo a bordo sede stradale, garantendo una finitura superficiale adatta alla circolazione.

- Provincia di Foggia, Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente D.D. n. 2682 del 12/12/2013 di proroga dell'efficacia del parere favorevole di VIA di cui alla D.D. n. 3540 del 03/11/2010, ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2001 e s.m.i.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 300 del 12/01/2015, acquisita al prot. n. 130 del 13/01/2015, ritiene di esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici. Al fine comunque di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni già formulate dai diversi Anti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- non realizzare l'impianto di illuminazione;
- ridurre l'altezza della recinzione ad un massimo di 1,50 m;
- arretrare il posizionamento dei pannelli fotovoltaici e della recinzione lasciando una fascia libera ampia 100 m rispetto alla SP 124 e alla SP 23;
- arretrare di 25 m rispetto alla recinzione il posizionamento dei pannelli fotovoltaici lungo tutto il perimetro dell'impianto, al fine di realizzare una fascia ampia 20 m di vegetazione a schermatura dell'area di posizionamento dei pannelli fotovoltaici previsti con l'esclusivo utilizzo di specie arbustive e arboree autoctone che dovranno avere un'altezza non inferiore ai 2,5 metri (ad esempio Quercus pubescens s.l., Viburnum tinus, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Crataegus monogyna), anche secondo quanto previsto dal Decreto 386/03 come recepito nella normativa regionale, Delibera di Giunta regionale n. 2461/2008, Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 757/2009, Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 65/2010. La piantumazione della fascia arbustiva/arborea dovrà avvenire seguendo uno schema non omogeneo, con più strati di vegetazione (arbustiva e arborea) con

andamento il più possibile naturaliforme;

- non modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali;
- realizzare gli eventuali percorsi interni con materiali del tutto permeabili.

In relazione al previsto cavidotto interrato, si prescrive di:

- preservare le alberature stradali eventualmente intercettate;
- nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante;
- gli interventi di scavo in prossimità delle alberature dovranno avere una distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non inferiore ai 2 metri;
- se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o in ogni caso mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.

Si prescrive, inoltre, che a fine ciclo di vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente i pannelli;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, con nota prot. 5631 del 06/12/2012, acquisita al prot. 11562 del 11.12.2012, trasmettono modulo parere in cui esprimono parere favorevole nel rispetto delle condizioni e prescrizioni richiamate, nel caso di richiesta di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili, ossia, qualora siano necessari impianti per il trattamento di reflui e per il trattamento di acque di prima pioggia.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive, con nota prot. n. 13167 del 23.12.2014, acquisita al prot. n. 181 del 19/01/2015, comunicano che esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, esprimono Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 13970 del 24/07/2012, comunica che le opere di che trattasi, comprese quelle di connessione, non ricadono in area soggetta al vincolo idrogeologico, pertanto la pratica è archiviata senza ulteriori determinazioni in merito.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura Foggia, con nota prot. 24703 del 24/03/2011, rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione

senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. È consentito l'uso del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;

3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno all'area;

4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;

5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modifichino le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

6. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;

7. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;

8. divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri/Contenzioso LL.PP., con nota prot. n. 5385 del 02/03/2015, acquisita al prot. 1174 del 11/03/2015, riconfermando quanto già espresso nella nota prot. 1190 del 10/01/2013, comunica che l'Ufficio non esprime parere in quanto dagli atti inseriti sul portale telematico istituzionale si evince che la Società proponente ha già la disponibilità dei terreni di sito dell'impianto da realizzare e pertanto non necessitano della procedura espropriativa.

- Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'amministrazione, Demanio e Patrimonio-Ufficio Parco Tratturi, con nota prot. n.2252 del 09/02/2011, acquisita al prot. 2757 del 04/03/2011, esprime parere favorevole al progetto presentato, subordinato all'analogo parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Taranto.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici-Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con nota prot. 34079 del 23/12/2014, acquisita al prot. 99 del 08/01/2015, trasmette copia del parere già rilasciato in data 12/03/2013 prot. AOO\_064\_10204, in cui si esprime parere favorevole subordinato alla sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante della Società, dei seguenti Fogli Condizioni per ogni singolo attraversamento individuato:

- a) Foglio Condizioni attraversamento "Canale Torretta";
- b) Foglio Condizioni attraversamento "Torrente Salsola";
- c) Foglio Condizioni attraversamento "Torrente Salsola";
- d) Foglio Condizioni attraversamento "Torrente Cappelli";
- e) Foglio Condizioni attraversamento "Canale Duanera";
- f) Foglio Condizioni attraversamento "Torrente Laccio";

- g) Foglio Condizioni attraversamento "Torrente Celone";
- h) Foglio Condizioni attraversamento "diramazione Torrente Laccio".

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 8139 del 09/06/2011, acquisita al prot. 8597 del 04/07/2011 e riconfermato successivamente più volte, comunica che, relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzioni dell'impianto in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) In relazione alle aree interessate dal progetto di impianto fotovoltaico, richiede l'esecuzione di saggi di scavo preliminari nelle aree di dispersione di materiali archeologici UT1-2-3-4-5-6-7-8 e nelle aree di interferenza con il percorso viario antico, ai fini di verificare natura, consistenza e datazione dei depositi archeologici e la compatibilità con la progettata disposizione dei moduli per i pannelli fotovoltaici.

2) Per quanto attiene le aree interessate dal cavidotto richiede, l'esecuzione di saggi di scavo preliminare in corrispondenza delle UT9-10 e 12-13, ai fini di verificare natura, consistenza e datazione dei depositi archeologici e la compatibilità con il progettato percorso del cavidotto.

3) Per quanto attiene invece i restanti lavori di scavo del cavidotto prescrive che siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa. Per quanto attiene infine l'interferenza con il percorso del Trattarello n. 86 Foggia - Sannicandro, in considerazione del fatto che il tratturello si presenta asfaltato e coincidente con le SP23 e SP24, si prescrive che venga ripristinato lo stato dei luoghi precedenti lo scavo del cavidotto.

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale BCP della Puglia-Bari, con nota prot. 2226 del 24.02.2015, acquisita al prot. 857 del 25/02/2015, trasmette le istruttorie tecniche della SBA prot. 8139 del 09/06/2011 e della SBAP di Bari prot. 2611 del 23/02/2015 e, riguardo le valutazioni espresse da quest'ultima Soprintendenza, la Direzione assume e condivide integralmente quanto evidenziato dalla stessa ritenendo che il progetto in questione non è "compatibile con la tutela delle qualità paesaggistiche del territorio a sud-ovest di S. Severo; soprattutto perché la realizzazione di detto parco, nella località prescelta, risulta in contrasto con le linee Guida del PPTR che ai fini di una buona progettazione paesaggistica prevedono in generale il non consumo di suolo agricolo ed a maggior ragione, nello specifico, di area "Agricola di alto valore agronomico". Inoltre il progetto, infatti, arrecherebbe un aggravio alla tutela dei caratteri identitari e pregiudizio alla qualificazione e valorizzazione del luogo perché portatore di ulteriori impatti cumulativi e dell'incremento dell'effetto straniante dovuto al carattere eminentemente industriale delle superfici, determinando un impatto paesaggistico che il sito non è in grado di assorbire, soprattutto per l'estrema vicinanza col Tratturo "Foggia - Sannicandro" e l'estrema vicinanza del cavidotto all'antichissima città di "Arpi".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 2393 del 01.03.2011, rilascia il Nulla Osta Provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Margherita Srl in data 01/12/2008.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 670 del 23/01/2015, acquisita al prot. 307 del 26.01.2015, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Margherita Srl, relative all'impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di San Severo, a condizione che:

1. la porzione di territorio delimitata dai punti ABCD individuati dalle seguenti coordinate nel sistema WGS84-UTM33N): A (E: 545775,5 m; N: 4605008,7 m), B (E: 545770,2 m; N: 4604976,9 m), C (E:

545812,1 m; N: 4604914,6 m), D (E: 545911,8 m; N: 4604934,2 m) sia esclusa dall'area di impianto;

2. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
3. per gli attraversamenti di cui al punto precedente la quota di posa del cavidotto sia valutata sulla base della capacità erosiva della piena duecentennale degli impluvi coinvolti, tenendo conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto stesso e la quota del terreno al momento della massima escavazione (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);
4. nei punti di immersione/emersione dei "tratti" 2 e 10 il cavidotto sia posato a una profondità non inferiore a 2 m; la stessa profondità sia adottata per i punti di immersione dei "tratti" 4 e 9; il punto di emersione del "tratto 8" venga allontanato di 10m dall'impluvio;
5. la profondità di posa del cavidotto in trincea sia non inferiore a 2 m per i segmenti di seguito specificati: il "tratto 1" tra i picchetti 6 e 7, l'intero "tratto 3", il "tratto 5" tra i picchetti 3 e 4, una parte di 250 m dal punto di immersione del "tratto 9" verso la centrale fotovoltaica, una parte di 250 m dal punto di immersione del "tratto 10" verso la centrale fotovoltaica, una parte di 1500 m dal punto di emersione del "tratto 10" verso la sottostazione di trasformazione (compresi i "tratti" 11 e 12);
6. per il riempimento delle trincee si eviti l'utilizzo di beole in cls e/o solette in c.a., privilegiando materiali e metodi tali da conservare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni in posto e non alterarne la naturale permeabilità; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi.

Con nota prot. n. 2392 del 23/02/2015, acquisita agli atti al prot. 798 del 24/02/2015, l'Autorità di Bacino della Puglia, verificato che il nuovo layout è conforme a quanto prescritto da questa autorità con nota prot. n. 670 del 23/01/2015, conferma quanto esposto nella nota appena citata, ad esclusione della prescrizione di cui al punto 1, alla quale il proponente ha ottemperato con le varianti progettuali apportate.

- Comune di San Severo - Area Urbanistica e Attività Produttive, con nota prot. n. 635 del 03/12/2012, richiede le seguenti integrazioni:

- ricognizione dettagliata delle produzioni agro-alimentari di qualità presenti nell'area interessata dall'intervento e nel suo immediato contesto, dalla quale si evinca la compatibilità dell'intervento con l'ordinaria utilizzazione del territorio agricolo comunale (l'intervento ricade anche all'interno della perimetrazione del territorio del vino DOC "San Severo", dell'olio DOP "Dauno", dei vini IGT "Daunia");
- adeguata documentazione dalla quale si dimostri l'osservanza della normativa vigente in materia di acustica ambientale, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano comunale di Disinquinamento Acustico.

A tal proposito si precisa che la Società in data 05/11/2014 ha fornito le integrazioni richieste dal Comune di San Severo e, quest'ultimo, invitato ad esprimersi nelle successive Conferenze di Servizi, non ha mai espresso il proprio parere conclusivo. In ogni caso, le problematiche sollevate dallo stesso comune, per il quale aveva richiesto integrazioni in merito, si ritengono superate dal parere favorevole rilasciato dal Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura Foggia, con nota prot. 24703 del 24/03/2011, per il primo punto, e dal parere rilasciato da Arpa Puglia, con nota prot. n. 71666 del 23.12.2014, competente in materia di acustica ambientale.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 71666 del 23.12.2014, acquisita al prot. 69 del 07.01.2015, esaminato il progetto e la documentazione integrativa, per quanto di competenza, rileva quanto segue:

- Sono stati riscontrati i punti 1, 2 e 3 riportati nella precedente richiesta di integrazioni. In particolare la recinzione di progetto, sollevata di 30 cm dal terreno, non prevede opere in calcestruzzo essendo costituita da rete metallica in acciaio zincato plastificata installata tramite pali con profilo a T in terreno

vegetale. Inoltre il sistema di installazione dei supporti dei pannelli fotovoltaici prevede la tecnica del “monopalo battuto” dove non è previsto l’uso di sbancamento per la preparazione dei suoli.

- Dalla documentazione previsionale prodotta risulta la compatibilità acustica dell’intervento proposto. Tuttavia si prescrive che, con l’impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione previsionale di calcolo dei livelli acustici riscontrabili ai corpi ricettori presi in considerazione.

- Dalla documentazione previsionale prodotta risulta la compatibilità elettromagnetica dell’intervento proposto.

- Sono stati riscontrati i punti 6, 7 e 8 fornendo la relazione sui corpi illuminanti, il piano di dismissione e la relazione con esamina e rispondenza degli indicatori ambientali previsti nelle “Linee Guida” ARPA Puglia scaricabili sul sito [www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it), approvate con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 11/01/2012. In quest’ultima non si riscontra la verifica degli impatti cumulativi condotta attraverso il calcolo “dell’Indice di Pressione Cumulativa” (IPC) come richiesto nelle stesse linee guida.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 20682 del 03.12.2012, acquisita al prot. 11810 del 18.12.2012, comunica che: “Dalla documentazione tecnica progettuale visionata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) sono emerse interferenze delle le opere in progetto sia con la rete idrografica regionale e sia con la rete di adduzione e distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore. Le interferenze riguardano sia l’area dell’impianto fotovoltaico e sia il cavidotto elettrico di collegamento alla rete elettrica nazionale.

#### INTERFERENZE CON LA RETE IDROGRAFICA

Il cavidotto di collegamento del parco fotovoltaico alla RTN intercetta gli alvei dei canali Torretta, Duanera e Cappelli e dei torrenti Laccio, Salsola e Celone; il progetto depositato non contiene i disegni degli attraversamenti. Questo Ente pertanto non può al momento rilasciare alcun parere in merito e chiede formalmente che la società proponente integri la documentazione depositata con i seguenti elaborati tecnici, per ciascun attraversamento:

- individuazione dell’area su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l’esatta posizione dell’attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l’esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezione trasversale degli alvei attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell’ alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e la posizione dei cippi segnalatori;
- documentazione fotografica dell’area;
- relazione tecnica descrittiva delle opere.

Si fa presente inoltre che per l’utilizzo delle aree demaniali, prima dell’inizio dei lavori, la società proponente dovrà formalizzare l’istanza di concessione ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n° 12 e che tale adempimento è propedeutico al rilascio all’autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali.

#### INTERFERENZE CON LA RETE IRRIGUA

Sia l’area dell’impianto fotovoltaico che il cavidotto elettrico di connessione alla RTN interferiscono con la rete di adduzione e distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore.

Per quanto concerne la rete di adduzione sono state accertate 4 situazioni di attraversamento {Adduttore 6B Tronco HDE dn 1740 in cap; Adduttore 6B Tronco BC dn 1540 in cap; Adduttore 6B Tronco BC dn 500 in acciaio; Adduttore 6° 2^ derivazione dn 940 in cap) e 2 situazioni di parallelismo {Adduttore 6B derivazione S13-14 dn 500 in vtr; Adduttore collegamento 6A/6B dn 940 in cap).

Per quanto concerne la rete di distribuzione sono state rilevate numerosissime interferenze non solo di

attraversamento e parallelismo ma anche di sovrapposizione tra le opere in progetto e gli impianti consortili.

A riguardo si premette che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a F275 mm., mt. 2.50 per condotte da F300 a F500 mm. e mt. 4.50 per condotte da F600 a F1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte e qualsiasi manufatto dell'impianto di progetto sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ( $1.50/2 + 3.00$ ) per condotte fino a F275 mm., a mt. 4.25 ( $2.50/2 + 3.00$ ) per condotte da F 300 a F500 mm. e mt. 5.25 ( $4.50/2 + 3.00$ ) per condotte da F600 a F1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti da realizzare devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

#### Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte e l'elettrodotto di progetto, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ( $1.50/2 + 3.00$ ) per condotte fino a F275 mm., a mt. 4.25 ( $2.50/2 + 3.00$ ) per condotte da F300 a F500 mm. e mt. 5.25 ( $4.50/2 + 3.00$ ) per condotte da F600 a F1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata l'elettrodotto deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

#### Intersezioni

1) Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a F275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da F300 a F500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da F600 a F1200 mm.; per condotte di diametro superiore a F1200 mm. e per condotte in fascia espropriata la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;

2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);

3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese della Società proponente, in presenza di tecnici consortili;

4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;

5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;

6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine

trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

#### Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Anche per le interferenze con le condotte irrigue è necessario produrre apposita istanza per l'utilizzo delle aree demaniali interessate e ottenere la relativa concessione prima dell'inizio dei lavori.

Il progetto depositato sul portale non contiene informazioni circa le modalità di superamento delle interferenze con gli impianti irrigui e quindi questo Ente non può rilasciare al momento alcun parere.

Ciò stante è necessario che la Società proponente prenda atto delle interferenze accertate tra le opere in progetto e gli impianti gestiti da questo Ente e, sulla scorta delle prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente, integri la documentazione progettuale depositata con gli elaborati tecnici relativi alle modalità di superamento delle interferenze di competenza di questo Ente che si riserva, pertanto, di esprimere il proprio parere non appena saranno pervenute le integrazioni richieste.

A tal proposito si precisa che la Società in data 05/11/2014 ha fornito le integrazioni richieste dal Consorzio di Bonifica della Capitanata e, quest'ultimo, invitato ad esprimersi nelle successive Conferenze di Servizi, non ha mai espresso il proprio parere conclusivo.

- ASL FG - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. 17679 del 23/02/2015, acquisita al prot. 796 del 24/02/2015, esaminati gli elaborati tecnici e le successive integrazioni presentate, nonché la documentazione integrativa di avvenuto pagamento tramite Bonifico Bancario dei Diritti Sanitari ASL/FG, si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto esplicitato con le seguenti prescrizioni:

- 1) Rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;
- 2) Rispetto delle norme in materia di rifiuti speciali sia in fase di installazione che in fase ultima di rimozione dell'impianto provvedendo ad una corretta gestione dei rifiuti speciali in base all'art. 181 D.L. 152/06;
- 3) Utilizzo delle acque di lavaggio (detergenti chimici di diversa natura) dei pannelli fotovoltaici che devono essere raccolte e convogliate al fine di evitare la dispersione nel terreno a salvaguardia della falda idrica superficiale e profonda.

- SNAM RETE GAS, con nota prot. 57 del 20.02.2015, acquisita al prot. 793 del 23.02.2015, dall'esame degli elaborati di progetto allegati in formato digitale (tavola n° 68ETOB4/Elaborato Grafico/0/02), comparati con i disegni di dettaglio della rete, evidenziano che nelle particelle interessate dalle attività d'intervento, non sono presenti i loro metanodotti.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, con nota prot. 8915 del 10/03/2015, acquisita al prot. 1155 del 10.03.2015, richiamando quanto già espresso nella precedente nota prot. n. 5877 del 17.02.2015, preso atto che dall'attuale esame del portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) Sezione Autorizzazione Unica (effettuato in data 13/02/2015) è emersa una variante progettuale di riduzione dell'area occupata e di riduzione della potenza complessiva del suddetto impianto, rispetto alla documentazione tecnico-

planimetrica già precedentemente acquisita, rappresenta che, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in parola, ancorché variato.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 10895 del 09/03/2015, acquisita al prot. n. 1146 del 10.03.2015 esprime parere favorevole dell'AM alla realizzazione di quanto in oggetto.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 469 del 14.01.2013, acquisita al prot. n. 419 del 15.01.2013, concede il Nulla-Osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli.

- ENAC, con nota prot. 105277 del 10/09/2010, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera;

- Terna Rete Italia SpA, con nota prot. TRISPA/ P20150000055 del 08/01/2015 riconferma il Benestare sul progetto delle opere elettriche di connessione dell'impianto alla RTN, già rilasciato con nota prot. TRISPA/P20120004149 del 23/08/2012.

Rilevato che:

- è stato acquisito al procedimento un unico parere non favorevole cioè quello espresso dalla Direzione Regionale del MIBACT con nota prot. 2226 del 24.02.2015 che ha recepito e condiviso il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di BA-BAT-FG con nota prot. 2220 del 24/02/2015;

- il parere della SBAP sopra citato, descrive inoltre interferenze e criticità, legate agli attraversamenti dei "Tratturelli" e alla vicinanza di aree tutelate sotto l'aspetto archeologico, già considerate dalla Soprintendenza Archeologica e superate con il parere favorevole con prescrizioni, nota prot. n. 8139 del 09.06.2011 e riconfermato con nota prot. n. 695 del 21.01.2015;

- sul progetto è stata acquisita la V.I.A. con D.D. n. 3540 del 3 novembre 2010 rilasciata dal Servizio Ambiente della Provincia di Foggia nonché proroga della stessa rilasciata con D.D. n. 2682 del 12/12/2013;

- sul progetto è stato acquisito "parere favorevole con prescrizioni" da parte del Servizio regionale - Assetto del Territorio - Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica, con riguardo al R.R. 24/2010 e agli aspetti paesaggistici in ordine al sistema di tutele poste in essere proprio dal PPTR;

- ai fini istruttori sono state convocate n. 4 riunioni di conferenza dei servizi;

- all'esito dell'istruttoria l'unico parere negativo ed ostativo alla realizzazione del progetto è quello espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà' dell'amministrazione rappresentata;

- per il procedimento di cui trattasi non opera il meccanismo devolutivo di cui all'art. 14 quater comma 3 della L.241/90;

- l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 12, D.lgs. 23 dicembre 2003 n. 387 deve concludere il procedimento tenendo conto delle posizioni prevalenti.

- la Società Margherita Srl, ha dichiarato di avere la piena disponibilità dei terreni interessati dall'intero progetto, trasmettendo copia del contratto preliminare di superficie;

- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi e delle posizioni prevalenti, con nota prot. 2219 del 15.05.2015 il Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, comunicava alla Società ed agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi, condividendo le posizioni favorevoli alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico espresse dagli enti coinvolti e ritenendo: "dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, di considerare non prevalente, l'interesse alla tutela paesaggistica manifestato dalla Direzione Regionale MIBACT, atteso che l'impianto fotovoltaico proposto è risultato privo di interferenze con aree sottoposte a tutela paesaggistica dagli strumenti di pianificazione regionale e dalla regolamentazione regionale delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, mentre l'interferenza con i vincoli paesaggistici ministeriali (tratturi) è risultata superabile dalle prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Archeologici. Per quanto riguarda, infine, le istanze inerenti la fruizione del paesaggio avanzate dalla SBAP, anch'esse non possono rappresentare nella situazione specifica una posizione prevalente attesa la limitata altezza dal suolo delle componenti progettuali dell'impianto fotovoltaico in esame";
- il progetto della Società Margherita Srl, per effetto dell'istanza di A.U. presentata in data 16.03.2010, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del R.R. n. 24/2010 è soggetto alla sua applicazione e l'Ufficio, valutata la sua configurazione adeguata ed aggiornata alle prescrizioni fornite dagli Enti, precisa che non vi sono interferenze con aree non idonee;
- in data 16 giugno 2015 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4, comma 4.1 della D.G.R. N.3029/10, come modificata in applicazione alla Sentenza n. 2748/2013 del TAR Lazio, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23 luglio 2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 017451.
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, relativa alla:
  - costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza elettrica di 67,912 MW sito nel Comune di San Severo (FG) in località "Torretta - Antonacci";
  - realizzazione di una Sottostazione elettrica AT 150/30 kV nel Comune di Foggia;
  - rete elettrica a 30 kV di collegamento tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione per uno sviluppo di c.a. 12.000 ml, in cavo sotterraneo.
- la Società Margherita Srl, con sede legale in Roma alla Via Savoia, 82, Cod. Fisc. e P. IVA 03188710713, con nota del 08/07/2015 acquisita al prot. 3041 del 08/07/2015, ha trasmesso:
  - 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
  - asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale il medesimo asseveri ai sensi del DPR n. 380/2001, la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - Visura Storica Camerale Società di Capitale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente

tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012;

- dichiarazione di Atto Notorio in tre modelli così come predisposti dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche e reperibili alla voce "modulistica" del sito ufficiale della Regione Puglia, al link Energia, debitamente compilati, sia del legale rappresentante della Società che degli stessi componenti societari.

- La Società Margherita Srl, successivamente, con note acquisite ai prot. 3176 e 3177 del 16/07/2015, depositava:

- copia del bollettino postale relativo al pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del p.to 2.3.5, comma 4, della D.G.R. n. 35/07;

- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, da parte di agronomo abilitato, che attesta l'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate;

- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, da parte di agronomo abilitato, che attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.

- La Società Margherita Srl inoltre, con nota acquisita al prot. 3673 del 11/09/2015, depositava:

- dichiarazione in cui si impegna a depositare il Piano di Utilizzo del materiale da scavo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entro 90 gg prima della data di inizio lavori.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 43 del 30/09/2015 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie rinnovabili e reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria geol. Elena Laghezza, agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione e l'esercizio delle seguenti opere:

- costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza elettrica di 67,912 MW sito nel Comune di San Severo (FG) in località "Torretta - Antonacci";

- realizzazione di una Sottostazione elettrica AT 150/30 kV nel Comune di Foggia;

- rete elettrica a 30 kV di collegamento tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione per uno sviluppo di c.a. 12.000 ml, in cavo sotterraneo.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Margherita S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 16 giugno 2015 dalla società Margherita S.r.l.;

## DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Margherita Srl, con sede legale in Roma alla Via Savoia, 82, Cod. Fisc. e P.IVA 03188710713, nella persona della Sig.ra Luigia Fatibene, nata a Orsara di Puglia (FG), il 17/11/1945 e residente a Foggia alla via Napoli nr. 121 nella sua qualità di legale rappresentante, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza elettrica di 67,912 MW sito nel Comune di San Severo

(FG) in località "Torretta - Antonacci";

- realizzazione di una Sottostazione elettrica AT 150/30 kV nel Comune di Foggia;
- rete elettrica a 30 kV di collegamento tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione per uno sviluppo di c.a. 12.000 ml, in cavo sotterraneo.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Margherita Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto fotovoltaico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

1. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
2. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46

e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

3. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

4. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo, facente parte integrante della presente determinazione, redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco fotovoltaico;

- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle

opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 31 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---